

Allegato parte integrante
ALLEGATO A)

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI
DI FIGURE PROFESSIONALI NECESSARIE PER FACILITARE LA COMUNCAZIONE DI STUDENTI
CON MINORAZIONI SENSORIALI DELLA VISTA E DELL'UDITO**

CONSIDERAZIONI GENERALI

Per il supporto agli studenti con minorazione sensoriale dell'udito o della vista, le istituzioni scolastiche e formative provinciali, avvalendosi dei servizi forniti dagli enti accreditati ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", forniscono agli studenti interessati il supporto necessario mediante figure professionali necessarie per facilitare la comunicazione e l'integrazione scolastica, di seguito denominate "facilitatore della comunicazione!".

Il facilitatore della comunicazione è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità sensoriale che svolge la sua funzione prevalentemente a scuola.

L'istituzione scolastica o formativa si avvale dell'attività del facilitatore in accordo con l'ente accreditato, con la famiglia e con lo specialista che segue lo studente.

Il facilitatore della comunicazione ha i seguenti compiti:

- collaborare con il consiglio di classe alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche con un'attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale;
- partecipare al consiglio di classe ai fini dell'elaborazione e condivisione di PDF e PEI in accordo con il docente referente per lo studente con BES;
- fornire al consiglio di classe elementi per la valutazione dello studente seguito, sulla base dell'attività svolta in relazione al ruolo educativo che riveste;
- assistere l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione preposta;
- collaborare alla continuità dei percorsi didattici, qualora necessario anche a domicilio, secondo gli accordi previsti nelle convenzioni stipulate da ciascuna istituzione, o presso le strutture di ricovero e cura, su formale disposizione del dirigente scolastico o direttore dell'ente di formazione, in accordo con la famiglia e con l'ente accreditato.

DEFINIZIONE DEL CONTINGENTE DI FACILITATORI

Il monte orario assegnato per ogni facilitatore della comunicazione è determinato nel modo seguente:

1. per il supporto a studenti con disabilità visiva grave, 898 ore complessive calcolate come di seguito indicato:
 - a) 24 ore frontali settimanali, per 33 settimane;
 - b) 2 ore di programmazione settimanali, per 33 settimane;
 - c) 40 ore annue per ulteriori attività (uscite sul territorio, partecipazione ai consigli di classe, colloqui individuali con la famiglia, programmazione con i docenti del consiglio di classe....);
2. per il supporto a studenti con disabilità visiva non grave, 766 ore complessive calcolate come di seguito indicato:
 - a) 20 ore frontali settimanali, per 33 settimane;

- b) 2 ore di programmazione settimanali, per 33 settimane;
 - c) 40 ore annue per ulteriori attività (uscite sul territorio, partecipazione ai consigli di classe, colloqui individuali con la famiglia, programmazione con i docenti del consiglio di classe....);
3. per il supporto a studenti con disabilità uditiva grave, 878 ore complessive calcolate come di seguito indicato:
- a) 24 ore frontali settimanali, per 33 settimane;
 - b) 2 ore di programmazione settimanali, per 33 settimane;
 - c) 20 ore annue per ulteriori attività (uscite sul territorio, partecipazione ai consigli di classe, colloqui individuali con la famiglia, programmazione con i docenti del consiglio di classe....);
4. per il supporto a studenti con disabilità uditiva non grave, 746 ore complessive calcolate come di seguito indicato:
- a) 20 ore frontali settimanali, per 33 settimane;
 - b) 2 ore di programmazione settimanali, per 33 settimane;
 - c) 20 ore annue per ulteriori attività (uscite sul territorio, partecipazione ai consigli di classe, colloqui individuali con la famiglia, programmazione con i docenti del consiglio di classe....).

In ogni caso l'istituzione scolastica e formativa:

- stabilisce la ripartizione effettiva del monte orario assegnato in base alle esigenze di ogni studente destinatario dell'attività di facilitazione della comunicazione;
- può rinunciare, anche in via parziale, al monte orario assegnato, comunicandolo alla struttura provinciale competente, laddove ritenga di seguire lo studente utilizzando le risorse già assegnate per gli studenti con bisogni educativi speciali.

CONTRATTO

Ogni istituzione scolastica o formativa, per il supporto agli studenti iscritti destinatari delle risorse assegnate per l'attività di facilitazione della comunicazione, individua l'ente accreditato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/ Leg del 2008 e stipula di conseguenza un contratto con l'ente accreditato secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia citato e quanto stabilito da questa determinazione in merito alle condizioni contrattuali da prevedere in caso di trasferimento dello studente.